



Sentenza n. 236/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott. Eugenio Musumeci Giudice

dott.ssa Carola Corrado Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **74183** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

LOTTOITALIA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con

sede legale in Roma, viale del Campo Boario, n.56/D, 00154, pec:

lottoitalia@pec.it, c.f./P.Iva 13854281006 società sottoposta all'attività di

direzione e coordinamento della IGT Lottery S.p.A., corrente in Roma,

medesima via pec: iglottery@pec.it, rappresentata e difesa, come da procura

in calce alle deduzioni difensive rilasciata dal procuratore speciale Avv.

Stefania Trogu, dagli Avv.ti Sergio Fidanzia (C.F. FDN SRG 77E15 H501F)

e Angelo Gigliola (C.F. GGL NGL 77E12 Z112E), ed elettivamente

domiciliata presso il loro Studio, in Roma, piazzale delle Belle Arti, n. 6,

nonché presso il loro domicilio digitale:

sergiofidanzia@ordineavvocatiroma.org;

angelogigliola@ordineavvocatiroma.org

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell’udienza in data 11 aprile 2024, con l’assistenza del segretario, dott. Francesco Fiordoro, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, il Pubblico Ministero, dott. Gianluca Braghò, l’avv. Angelo Gigliola, per la convenuta

Ritenuto in

F A T T O

[A] Con atto di citazione depositato in data 11 dicembre 2023 la Procura presso questa Sezione conveniva in giudizio Lottoitalia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Campania sede di Napoli, di un importo pari a complessivi € 584.607,73, oltre rivalutazione e interessi, senza anatocismo, dal 24.7.2018 e sino all’integrale soddisfo, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante.

L’odierna azione prendeva le mosse nell’ambito di una fattispecie di danno erariale per omesso riversamento volontario dei proventi del gioco del Lotto da parte del ricevitore titolare della concessione lotto NA1274 e aveva riguardo al rapporto concessorio tra Lottoitalia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con nota prot. n. 58998 del 20 luglio 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Campania segnalava alla Procura della Corte dei conti una fattispecie di danno erariale concernente l’omesso versamento all’amministrazione dei proventi del gioco del lotto, pari ad iniziali € 184.792,26, da parte del sig. Attrattivo Salvatore, titolare della

ricevitoria lotto NA1274 (cod. Lotto NA3036), sita in Napoli, via Venezia n.34/35. In quella sede si segnalava che il debito accertato a carico del nominato ricevitore riguardava i proventi erariali generati dalla raccolta di gioco registrata per la settimana contabile del 04 -10/07/2018. Con successiva denuncia integrativa (nota n. 72168 di protocollo), trasmessa in data 21 settembre 2018, l'amministrazione riferiva dell'omesso riversamento dei proventi in relazione a ulteriori due settimane contabili: quella del 10 - 17/7/2018, per l'importo di € 197.112,98 e quella del 17-24/7/2018 per l'importo di € 187.169,84. Si arrivava, quindi, a totalizzare un debito erariale da omesso riversamento dei proventi pubblici del gioco del lotto per € 559.075,08.

Promossa l'azione di responsabilità nei confronti dell'Attrattivo, questi veniva convenuto in giudizio per il suddetto importo rivalutato, nonché per il danno da disservizio e per il danno all'immagine, ed all'esito del giudizio era condannato con sentenza di questa Sezione al pagamento di € 1.006.438,61.

In considerazione del mancato riversamento dei proventi di tre settimane contabili consecutive, Procura svolgeva un approfondimento istruttorio nei confronti di Lottoitalia. Infatti, sin dalle prime verifiche era emersa una significativa discrasia temporale fra la data di disattivazione dei terminali in uso al ricevitore infedele, indicata da ADM nel giorno 18/07/2018, e l'apparente prosecuzione delle giocate anomale, giunta sino al 24/7/2018, circostanza che faceva ritenere che la disattivazione effettiva dei terminali dovesse essere avvenuta dopo il provvedimento di sospensione.

La Procura faceva presente che il rapporto concessorio intercorrente fra

A.D.M. e Lottoitalia era (ed è) regolato da convenzione da ultimo sottoscritta in data 20.6.2016, recuperata tramite verifica su sito istituzionale di A.D.M., e che il concessionario in base all'art. 14 della citata convenzione, che richiama le condizioni previste dall'art. 6 del D.D. 3 agosto 2012 potr. N.2012/36133/giochi/Itt, è responsabile in solido del versamento dei proventi erariali del gioco del lotto automatizzato e degli altri giuochi numerici a quota fissa effettuata dal punto di raccolta della rete distributiva fisica, per omessi versamenti occorsi successivamente al provvedimento di sospensione emanato da A.D.M. Sempre in base a detto atto regolatorio del rapporto di servizio, il concessionario Lottoitalia riteneva il diritto di acquisire dalle giocate anomale gli aggi della riscossione pari al 6%, nonostante il mancato incasso per A.D.M.

Dal seguito dell'istruttoria emergeva, individuati gli incassi medi per il Comune di Napoli, un andamento anomalo delle giocate del "10 e Lotto", il cui volume di gioco sarebbe cresciuto in modo repentino da una media compresa nella forbice fra € 8.618,00 ed € 7.637,00 del periodo gennaio-maggio 2018 ad una media di euro compresa nella forbice fra € 86.990,00 e € 313.336,00 nel periodo compreso fra il 5 giugno e il 7 luglio 2018: tanto corrisponde a un incremento che va dal decuplo al quadruplo del decuplo rispetto all'andamento medio precedente. La ricevitoria gestita dal signor Attrattivo aveva generato nel periodo compreso fra il 5 giugno 2018 e il 3 luglio 2018 un ammontare complessivo d'incassi che in un solo mese raggiungeva l'importo di € 788.205,50. Il dato statisticamente anomalo evidenziava che in un mese la ricevitoria aveva raggiunto più del doppio della

media annuale riferita all'anno precedente e quasi il doppio di quella per l'anno 2018.

Ulteriore anomalia era insita nel rapporto fra le giocate e le vincite pagate per il “10 e lotto” (rispettivamente evidenziate in giallo e in verde nel ridetto prospetto, spesso inferiori ai 1.000,00 euro), con frazionale cresciuto proprio nel medesimo periodo.

Era evidenziato che esclusivamente per la settimana del 3 luglio 2018 emergeva un risultato negativo per l'erario, dato dal differenziale fra giocate formalmente incassate (pari ad € 226.978,50), aggi dovuti al concessionario (8% pari ad € 18.158,28) e vincite pagate sul “10 e lotto” (pari ad € 212.969,00) e conseguente debito per l'erario pari ad - € 4.148,78.

Inoltre, l'anomalia gestionale era evidenziata dall'elaborazione numerica del rapporto semestrale dal quale si evinceva un andamento regolare della ricevitoria fra il 2 gennaio 2018 e il 29 maggio 2018, e, di contro, un andamento significativamente anomalo fra giocate formalmente incassate (con picco di € 314.289,00) e vincite pagate (con picco di € 212.969,00), sempre formalmente vicino alla soglia di blocco automatico dei terminali, allora fissato sull'importo dato dal decuplo della polizza fidejussoria, pari ad € 19.000,00/190.000,00 (calcolata in base a giocate accettate al netto delle vincite convalidate e dell'aggio spettante al ricevitore, come indicato in riscontro ADM, Ufficio per la Campania, doc.4, all. 9 D.D. n.2012-36133-giochiltt). Ancora: nel raffronto fra i versamenti e le giocate accettate in quell'esatto lasso temporale emergeva una significativa forbice in favore delle giocate accettate rispetto all'effettivo versamento.

Nella sostanza, il dato complessivo indicherebbe una prenotazione a debito da parte del ricevitore, probabilmente ludopatico, finanziata parzialmente con gli aggi e con le vincite della giornata precedente, nella speranza di incassare più di quanto giocato.

Il rischio delle giocate anomale sarebbe stato peraltro noto sia per la Direzione centrale dell'ADM sia per Lottoitalia. E a tal riguardo il concessionario in una nota del 2016 sconsigliava il blocco ipotetico su valori di giocate, utilizzando un coefficiente di blocco pari a 2,5 e a 5 volte la polizza fidejussoria, perché tale operatività, prudentiale per l'erario, avrebbe indotto una minore raccolta sul "10 e Lotto".

Lottoitalia raccomandava di mantenere invariato il moltiplicatore del decuplo della cauzione rispetto alla raccolta settimanale, perché tale soglia non avrebbe avuto alcun impatto significativo sulla raccolta erariale. Scenario, in concreto, che implicava l'assegnazione di rischio di mancati introiti tutto a carico dell'A.D.M., visto che il gestore dell'infrastruttura ottiene un aggio del 6% sull'ammontare complessivo delle giocate introitate a sistema a livello nazionale, con titolo autonomo e del tutto indipendente dalle effettive riscossioni per il concedente. Invero, l'A.D.M. Centrale riferiva che in base a specifiche analisi condotte al fine di verificare i possibili effetti sulla raccolta, era stata disposta la determina direttoriale del 18 maggio 2021, prot. 150460/RU, con la quale il moltiplicatore sui cui è calibrata la soglia d'inibizione automatica del sistema di raccolta era stato ridotto da 10 a 5 volte il valore polizza fidejussoria, con un tetto insuperabile pari a € 200.000 per ogni settimana contabile a prescindere dal valore della polizza. La Procura

evidenziava che l'applicazione di detti parametri avrebbe mitigato, se non escluso l'omesso riversamento in danno dell'erario correlato alla ricevitoria in questione nel 2018.

In seguito ad ulteriore istruttoria, risultava dai provvedimenti amministrativi relativi alle criticità correlate alle giocate anomale dei ricevitori del lotto, che si ravvisavano sin dal 2012 precisi obblighi informativi e di comunicazione agli uffici territoriali all'esito di un costante monitoraggio sull'emersione delle giocate anomale, ben prima dei prefissati limiti di blocco (10 volte superiore alla cauzione da polizza fidejussoria), per la raccolta di gioco significativamente più elevata rispetto all'ordinaria raccolta e per quella delle settimane precedenti (caso tipico: ricevitoria gestita dal sig. Attrattivo). Cionondimeno, gli approfondimenti istruttori compiuti da questa Procura contabile facevano emergere ulteriori aspetti di criticità che avrebbero connotato la sfera di azione di Lottoitalia nella vicenda in osservazione.

Sulla base di quanto inviato dall'ADM, Ufficio per la Campania, su precisa richiesta, emergeva che la disattivazione dei terminali correlati alla ricevitoria NA1274 (cod. Lotto NA3036) era avvenuta alle ore 10.58 del 18.7.2018 (doc.11 cit. all.1). Tale disattivazione poteva e doveva essere anticipata, seguendo una diversa gestione di un'anomalia operativa della ricevitoria del sig. Attrattivo, essendo già conclamata alla terza settimana di omesso riversamento, se non già evidente nel mese di giugno 2018, periodo nel quale si registrava un incremento fuori scala delle giocate e della raccolta della ricevitoria in questione (docc.4, 5 e 6 cit.).

L'A.D.M. Ufficio per la Campania sarebbe venuto a conoscenza dell'omesso

riversamento attraverso l’elenco “insoluti” della settimana di riferimento del 10/7/2018, inviato da Lottoitalia alle ore 15,48 del 17.7.2018, ovvero 7 giorni più tardi dalla data iniziale e dopo l’orario di servizio. L’ADM aveva infatti protocollato il suddetto elenco il giorno successivo al n. 57928 alle 7.47 (doc. 11 cit., all.2 riscontro A.D.M. al III decreto istruttorio) Al momento dell’inserimento dell’atto di sospensione, protocollato in uscita alle ore 10.14 del 18.7.2018, il portale EXTRANET non era disponibile, per cui alle 10.34 era stato trasmesso alla Lottoitalia via email per il seguito di competenza, con disattivazione ottenuta solo alle ore 10.58 del 18.7.2018.

L’A.D.M. centrale accertava che il malfunzionamento della rete EXTRANET non era stato preventivamente segnalato dal concessionario il 18.7.2018 (problematica risolta alle ore 11.21 del medesimo giorno), costringendo l’Ufficio campano ad utilizzare la procedura di emergenza, in caso di sospensione del portale EXTRANET (ovvero l’uso della posta elettronica), anziché il sistema più performante di interconnessione digitale “client-server” denominato “custom” che avrebbe consentito di effettuare a sistema un’operazione di blocco immediato dei terminali. In ragione all’oggettivo ritardo nella comunicazione dei dati all’A.D.M. da parte della Lottoitalia nel giorno del 17.7.2018, e soprattutto, nel caso di specie, in relazione al malfunzionamento del portale EXTRANET - non segnalato dal gestore dell’infrastruttura (Lottoitalia) - che, qualora attivo avrebbe comunque permesso un blocco immediato dei terminali di raccolta, la ricevitoria del signor Attrattivo aveva generato giocate anomale nella sola giornata del 18.7.2018 - dalle ore 0:02 alle 10:58 - per l’importo di € 187.169,84, non

riversati all'erario. Pertanto, in relazione alla terza settimana contabile di omesso riversamento, alla condotta manchevole in termini di omesso monitoraggio sulle complessive giocate anomale del prefato ricevitore, si aggiungerebbe la censurabile condotta, ascrivibile in capo alla società concessionaria, del tardivo blocco dei terminali derivante dal non segnalato malfunzionamento del portale EXTRANET.

Nel caso di specie l'ufficio requirente ravvisava due inadempimenti imputabili a Lottoitalia:

- per le prime due settimane contabili di omesso riversamento, la mancata segnalazione, sin dal mese di giugno 2018, delle giocate anomale riferite alla ricevitoria in discorso;
- nonché, per la terza settimana di omesso riversamento, la trasmissione oltre orario d'ufficio dell'elenco "insoluti" all'A.D.M., Ufficio per la Campania, aggravata dal malfunzionamento del portale EXTRANET del giorno seguente.

Ciò sarebbe da considerarsi in violazione di quanto previsto dall'art. 20, punto 2, della convenzione sottoscritta tra ADM e Lottoitalia, avendo omesso le segnalazioni delle anomalie, date dai comportamenti illegali e irregolari dei punti vendita fisici, e in violazione di quanto previsto dall'art. 20, punto 3, della medesima Convenzione, essendo il concessionario espressamente obbligato a garantire il regolare funzionamento e lo sviluppo delle risorse tecnologiche attraverso il mantenimento e il monitoraggio della continuità del servizio e l'efficienza senza soluzione di continuità dell'infrastruttura informatica.

Da qui erano dedotte due poste di danno.

La prima posta di danno sarebbe a titolo di responsabilità sussidiaria per agevolazione colposa nell'omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto per cui era condannato in sede contabile il titolare della ricevitoria NA1274, signor Attrattivo Salvatore per l'importo di € 544.733,26 (importo che sconta la sottrazione di quanto sottoposto a sequestro), da aumentarsi per rivalutazione monetaria e interessi ex art. 33 comma 3 della legge n.724/1994, dal 24.7.2018 sino al deposito della sentenza di condanna n.958/2022 (avvenuto il 19.12.2022) ed oltre sino all'integrale soddisfo.

La seconda posta di danno, contestata in proprio alla società concessionaria, poi deriverebbe dalla mancata resa del servizio conseguita alla grave violazione dei livelli e degli obblighi convenzionali di prestazione sopra descritti, tale da materializzare per l'amministrazione concedente dei costi aggiuntivi e soprattutto improduttivi, che la stessa architettura concessoria era preposta ad evitare. Danno da ricondurre all'ammontare degli aggi contrattuali (pari al 6% del montante della raccolta di gioco accettata) dovuti e trattenuti in anticipo dal concessionario Lottoitalia, in base all'art. 26 dell'Atto di Convenzione, e che, in questo caso, calcolati sugli importi di cui era stato omesso il riversamento, sono pari ad € 32.683,99 e IVA per € 7.190,48, oltre rivalutazione e interessi dal 24.7.2018 sino all'integrale soddisfo. Così per un pregiudizio erariale complessivo qui contestato a carico di Lottoitalia pari ad € 584.607,73, oltre accessori di legge come sopra calcolati.

Notificato l'invito a dedurre, all'esito delle deduzioni difensive presentate, seguiva un'istruttoria suppletiva ed era convocato per audizione personale,

quale soggetto esperto, il responsabile del settore giochi di SOGEI. Le sue dichiarazioni erano riportate dell'atto di citazione.

Poi seguiva acquisizione documentale in relazione alla gara che aveva condotto all'affidamento della concessione a Lottoitalia.

Ciò premesso, gli addebiti erano contestati alla concessionaria a titolo colposo per essersi discostata in modo rilevante dagli obblighi di servizio.

Per la prima posta di danno, il *petitum* e la *causa petendi* erano puntualizzati a titolo di responsabilità sussidiaria per agevolazione colposa nell'omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto per cui era intervenuta condanna in sede contabile nei confronti del titolare della ricevitoria NA1274. La prova dell'agevolazione del fatto illecito (doloso) del terzo (ricevitore) sarebbe data dalla violazione degli obblighi sul monitoraggio delle giocate anomale rapportate dalla singola ricevitoria infedele. Per quel che concerne la seconda posta di danno le condotte pregiudizievoli erano contestate in proprio alla società concessionaria per violazioni connaturate all'inosservanza dei livelli di servizio esigibili dalla predetta società, che agisce in qualità di agente contabile in favore dell'A.D.M.: in questo caso, l'evento dannoso sarebbe correlato alla trattenuta degli aggi del 6 per cento sul montante della raccolta di gioco, da reputarsi acquisiti senza giustificazione sinallagmatica e sfocianti in un costo improduttivo per il concedente, in quanto non correlati ad un effettivo riversamento degli utili erariali omessi dalla ricevitoria infedele. Ne consegue che il regime della responsabilità contabile sarebbe parametrato su quello tipico dell'agente contabile, ove la Procura attorea, al fine di provare il *petitum* e la *causa petendi* (aggi della riscossione indebitamente trattenuti su

giocate non riversate) sarebbe chiamata a provare la sussistenza di violazioni (rilevanti), che determinavano una difformità rispetto ai livelli di servizio che la concessionaria si è auto-vincolata ad assicurare, all'esito della positiva valutazione dei requisiti di punteggio e dell'aggiudicazione della gara pubblica svoltasi nel 2016, nonché in base alle circolari emesse da A.D.M. centrale in tema di monitoraggio delle giocate anomale messe in atto dai ricevitori. Pertanto, la prova liberatoria non sarebbe data dalla mera assenza di colpa in senso generico (imprudenza, negligenza e imperizia), bensì dalla prova dell'insussistenza delle violazioni agli obblighi funzionali, declinata nell'onere di dimostrare di aver agito in presenza di causa di forza maggiore o di caso fortuito, quale causa esclusiva ed efficiente della conclamata violazione.

La natura di agente contabile sarebbe dedotta dall'obbligo di rendere il conto annuale all'ADM. Solo in via subordinata, era contestata a Lottoitalia una responsabilità amministrativa per danno erariale, a titolo di colpa grave.

Nell'atto di citazione la Procura ribadiva gli obblighi della concessionaria di monitoraggio preventivo sull'andamento anomalo dei punti di raccolta e sul riscontro delle anomalie, a prescindere dalle soglie e con la funzione di garantire l'integrità dei flussi finanziari generati dal gioco pubblico.

Si riteneva che il concessionario di rete fosse investito di una posizione di garanzia ultima di controllo di liceità dei flussi di gioco, materializzata a livello convenzionale dalla citata previsione di monitoraggio delle anomalie, ma, logicamente derivante dalla stessa necessaria strumentalità e compenetrazione funzionale tra la sfera di obbligazioni rimesse al

concessionario di rete e quelle rimesse al ricevitore a valle. Tali considerazioni troverebbero conferma nelle circolari e nei decreti dedicati agli obblighi di monitoraggio in esame, emanati dall'A.D.M. sin dal 2012. In quella del 2018, che richiama anche le precedenti, si prevede che Lottoitalia s.r.l. è tenuta, alla chiusura di ogni concorso, nonché al termine della settimana contabile, a segnalare agli Uffici le ricevitorie nelle quali ricorrano le circostanze di una raccolta anomala rispetto alla precedente media di raccolta, oppure le giocate ricorrenti d'importo elevato o effettuato nelle ore di chiusura dell'esercizio".

Erano anche riportate altre circolari, che rientrano nell'abito del regime concessorio.

Emergeva che Lottoitalia avrebbe formalmente e sostanzialmente disatteso, in modo reiterato, tutti gli "alert" preventivi sulle giocate anomale (salto di media rispetto alla raccolta del periodo, giocate prenotate a debito, giocate inferiori a € 1.000,00, avvicinamento alla soglia critica, giocate in orari di chiusura), che avrebbe dovuto inviare ad A.D.M. secondo tempi molto stringenti per il gioco "10 e lotto", quanto meno entro il giorno successivo a quello dell'estrazione a chiusura di ogni concorso, anche a prescindere dai report trasmessi all'Ufficio regionale solo a conclusione della settimana contabile.

Era evidenziato che la ricevitoria del signor Attrattivo ricadeva in tutte e tre le ipotesi di anomalia, poiché, come si sarebbe provato con i dati ufficiali forniti da A.D.M. (e da Lottoitalia), il suddetto ricevitore aveva generato una raccolta fuori scala rispetto alla media non solo del periodo annuale, ma anche con giocate ricorrenti di elevato importo ed effettuate persino nelle ore di chiusura dell'esercizio (cfr. ad esempio le giocate anomale del 18.7.2018 iniziate in ore

notturne e precisamente alle h.00:02, di chiusura dell'esercizio al pubblico e proseguite sino alle h.10:58 del mattino, cessate con la tardiva sospensione dei terminali). Nel caso specifico, il sistema di monitoraggio sulle giocate anomale correlate alla ricevitoria del signor Attrattivo non sarebbe entrato in funzione a causa della condotta omissiva posta in essere da Lottoitalia in un arco temporale di ben tre settimane contabili consecutive. L'omissione sarebbe duplice: sia per quanto concerne il contenuto dei report, consistente nella mancata segnalazione degli indici di anomalia previsti nelle circolari, sia per il mancato rispetto del tempestivo invio dei prospetti informativi (quanto meno giornalieri e non settimanali).

Peraltro, il sistema di trattamento e di gestione dei dati digitali è a "riversamento": nel senso che il titolare dell'infrastruttura (Lottoitalia) rilascia i dati mediante protocollo di comunicazione che dal maggio 2017 transita su rete dedicata verso A.D.M. e SOGEI, secondo un protocollo denominato "custom", basato su un canale HTTPS che consente un dialogo diretto e immediato fra Lottoitalia e A.D.M., con contestuali flussi di eventuali anomalie di funzionamento da o per il concessionario. La circostanza assumerebbe rilevanza nella misura in cui attesterebbe che sia SOGEI che A.D.M. non possono analizzare i dati sulle giocate anomale d'iniziativa, ma dovrebbero attendere il c.d. riversamento, ovvero la trasmissione digitale dei flussi di dati e la loro ostensione da parte di Lottoitalia.

Iniziativa comunicativa che sarebbe mancata proprio nella giornata del 18.7.2018, laddove solo A.D.M. a far data dalle 10:14 si accorgeva del malfunzionamento del servizio di estrazione dei dati EXTRANET (e

dell'applicativo web), senza che Lottoitalia si determinasse d'iniziativa ad informare l'amministrazione del temporaneo disservizio, tra l'altro risolto non entro un'ora dalla data precisa in cui si era raggiunta la prova della sua manifestazione (10:14), ma in un'ora e 7 minuti (11:21, momento di risoluzione).

Su tale aspetto la Procura si diffondeva nell'atto di citazione.

Quanto alla responsabilità amministrativa metteva in evidenza che Lottoitalia era il soggetto giuridico “monoproviding” al quale lo Stato, tramite gara, aveva affidato l'esercizio della concessione sui giochi del lotto (Cfr. Consiglio di Stato sezione V, sent.n.5671/2019). Il rapporto di servizio fra A.D.M. e concessionario è regolato dall'atto di convenzione del 20 giugno 2016, n.58555 sulla base del quale, a partire dal 30 novembre 2016, la gestione del servizio del lotto automatizzato e degli altri giochi numeri a quota fissa è affidato alla suindicata società, la quale è tenuta al rispetto dei livelli di servizio, le cui violazioni sono state evidenziate nella parte in fatto (art. 20 Atto di Convenzione).

Alla luce dei principali compiti affidati al Concessionario Unico, si evidenziava che la Lottoitalia, nella sua qualità di incaricato di un pubblico servizio, avrebbe l'obbligo di gestire ed implementare l'infrastruttura automatizzata e telematica che totalizza le poste di gioco raccolte, di generare gli eventi di gioco e di determinare, in tal modo, tutti i flussi finanziari relativi alle giocate, alle vincite, all'aggio sul raccolto dei singoli ricevitori, alle imposte sulle vincite e al residuo provento erariale. I singoli ricevitori, proprio in virtù dei flussi di dati telematici sul gioco, sono in tempo reale monitorati

(e monitorabili) da Lottoitalia.

Ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, *sub specie* di responsabilità cui è ascritto l'agente contabile, quale sarebbe Lottoitalia s.r.l., sarebbe sufficiente che l'ente per il quale il soggetto agisca e il denaro oggetto della gestione siano pubblici; mentre resterebbe del tutto irrilevante il titolo per il quale la gestione è svolta in concreto, potendo promanare da atto autoritativo, da concessione-contratto o addirittura mancare del tutto e declinarsi in via di mero fatto. Pertanto, alla violazione degli obblighi e dei livelli di servizio, che scandiscono il rapporto concessorio di gestione dei flussi finanziari in esame, sarebbe connaturata la responsabilità erariale: tanto per mancato versamento dei proventi comunque afferenti alla medesima gestione pubblica svolta dal concessionario, quanto per le conseguenze dell'inadempimento di servizio riflesse sulla percezione degli aggi della gestione stessa, ottenuti dal concessionario-gestore non ottemperando al rapporto sinallagmatico contenuto nell'atto regolatorio del servizio pubblico e costituenti, per tal verso, un improduttivo costo della gestione per un servizio non reso.

Ai fini della responsabilità per l'ufficio requirente sarebbero sussistenti la giurisdizione contabile, il rapporto di servizio, il nesso di causalità tra il comportamento della concessionaria e i danni, la responsabilità quale agente contabile e, comunque in termini di colpa grave, per la consapevolezza della portata dei doveri violati e l'esigibilità della condotta diligente, nonché il danno consistente in € 584.607,73.

[B] In data 22 marzo 2024 depositava la memoria la società convenuta

Lottoitalia S.r.l., nella quale, dopo aver ripercorso la vicenda e fatto presente che nessuna segnalazione doveva effettuare all’Agenzia in quanto la ricevitoria in questione non aveva mai superato la soglia prevista, innanzitutto eccepiva in via preliminare la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 87 c.g.c. Infatti la convenuta riteneva che non vi fosse corrispondenza tra i fatti di cui all’invito a dedurre e l’atto di citazione.

Con l’atto di citazione la Procura avrebbe ampliato l’oggetto della contestazione a nuovi e ulteriori profili di presunta illegittimità, in relazione a fatti non sopravvenuti e mai dedotti prima. In particolare, faceva riferimento:

- al preteso inadempimento di Lottoitalia di un presunto obbligo ulteriore di “monitoraggio sentinella” (cfr. pagg. 25-30 atto di citazione);
- all’analisi del sistema dati a riversamento, ovvero alla trasmissione digitale dei flussi di dati (cfr. pagg. 31 – 32 atto di citazione);
- ai presunti obblighi di mantenimento del servizio di connessione telematica e digitale fra Lottoitalia e ADM, ai quali sarebbero connessi specifici livelli di servizio (cfr. pagg. 33 – 34 atto di citazione);
- ai presunti obblighi di monitoraggio sulle giocate attraverso opportuna analisi on line e near-real-time dei comportamenti di gioco dei singoli punti vendita (cfr. pagg. 35 – 37 atto di citazione).

Nel merito, poi, la società affermava che la domanda della Procura si fonderebbe sulla presunta violazione dell’art. 20, punto 2, della Convenzione stipulata in data 26 giugno 2016 e citava delle circolari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tuttavia l’unico atto, regolante i rapporti tra la società e l’Agenzia, sarebbe il contratto e gli obblighi ivi indicati troverebbero

puntuale disciplina nei decreti direttoriali dell’Agenzia richiamati nello stesso.

Ci si riferiva, in particolare, al decreto direttoriale 3 agosto 2012, prot. n. 36133 (doc. 5), con il quale erano state introdotte specifiche misure di garanzia a maggiore tutela dei proventi erariali, anche al fine di scoraggiare fenomeni di gioco anomalo e patologico da parte degli stessi ricevitori.

Specificatamente, gli artt. 5 e 6 del citato decreto prevedono il c.d. blocco automatico dei terminali di gioco presso le ricevitorie che, nel corso della settimana contabile, raggiungono una raccolta – al netto delle vincite convalidate e pagate, dell’aggio spettante al ricevitore e dell’eventuale precedente saldo a credito – pari a 10 volte l’importo della cauzione prestata ex art. 7, comma 4, L. n. 85 del 1990.

Avendo verificato che detto sistema non garantiva dalle giocate anomale, con successivo decreto direttoriale del 18 novembre 2016, prot. n. 115374 era stato previsto – fermo restando il limite di 10 volte l’importo della polizza – l’introduzione di un limite massimo di raccolta pari ad € 200.000,00, qualunque sia l’importo della polizza fideiussoria costituita dal ricevitore. Per completezza espositiva si rappresenta che, con successiva determina direttoriale del 18 maggio 2021, prot. n. 15460 (successiva ai fatti di causa), era stata disposta una diminuzione del tetto massimo delle giocate dal decuplo al quintuplo della polizza. Tale sistema, introdotto con il decreto direttoriale del 2012, era stato espressamente recepito dalla convenzione sottoscritta nel 2016 che, all’art. 14, dispone quanto segue: “qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 6 del D.D. 3 agosto 2012, prot. n. 2012/36133/giochi/ltr, il concessionario è responsabile in solido del versamento dei proventi erariali

del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa effettuata dal punto di raccolta della rete distributiva”.

Pertanto, la convenuta sarebbe tenuta a segnalare all’Agenzia solo i casi in cui gli importi della raccolta superino le soglie indicate nei decreti direttoriali.

Quanto stabilito nelle circolari non sarebbe applicabile, in quanto neanche conosciute queste dalla società, essendo state indirizzate a Lottomatica S.p.a. precedente concessionario.

Si ribadiva tale argomentazione anche rispetto alla circolare del 2018, citata dalla Procura, secondo la quale detta circolare rileverebbe perché, richiamando le precedenti, ribadiva il presunto obbligo di monitoraggio sentinella. Tuttavia, detta circolare, rivolta agli uffici dell’Agenzia, è successiva ai fatti oggetto del presente giudizio e si richiamavano le sole circolari del 2012 con le quali si rendeva evidente che i controlli sarebbero effettuati attraverso la nuova procedura informatica implementata secondo quanto stabilito dalla determina del 3 agosto 2012.

La difesa evidenziava come, solo a seguito di interlocuzioni successive, l’Agenzia, con lettera prot. n. 73404 del 08/07/2019 (doc. 7) indirizzata direttamente a Lottoitalia s.r.l., richiamando l’art. 20, comma 2, lett. a), della Convenzione, aveva invitato il concessionario ad implementare il sistema di controllo dei comportamenti illegali e irregolari dei ricevitori, prevedendo in particolare specifiche segnalazioni nei casi di significativi incrementi della raccolta di gioco presso le singole ricevitorie.

Recependo tali indicazioni, il concessionario aveva provveduto ad implementare il nuovo sistema di monitoraggio, le cui modalità erano state

rese note da ADM mediante la circolare prot. n. 241083 del 30 dicembre 2019 (doc. 8). In particolare, a differenza di quanto avvenuto in precedenza, la citata circolare del dicembre 2019 aveva definito puntualmente i valori di riferimento delle giocate anomale, prescrivendo analiticamente il contenuto informativo dei report giornalieri e settimanali che il concessionario deve inviare.

Tale sistema era stato reso immediatamente operativo da Lottoitalia in data 1° gennaio 2020, dopo, appunto, proposta e condivisione tra concessionario e concedente. Sino al 31 dicembre 2019, l'unico sistema di controllo delle giocate anomale sarebbe stato quello definito dal D.D. del 3 agosto 2012, ovvero il blocco automatico della raccolta.

In ogni caso le circolari non avrebbero valore normativo né cogente.

Inoltre, nel caso di specie, la raccolta netta della ricevitoria del sig. Attrattivo non avrebbe mai superato i limiti prescritti dai citati decreti direttoriali. Allo stesso modo non potrebbe dirsi che il concessionario abbia tardivamente comunicato il mancato versamento dei proventi del gioco. Infatti, emergerebbe che, rispetto ai versamenti della settimana contabile che va dal mercoledì 4.7.2018 al martedì 10.7.2018, l'ufficio poteva accertare che tali versamenti fossero regolari o meno solo in data 17.7.2018, ovvero il mercoledì della settimana solare successiva a quella in cui si era chiusa la settimana contabile di riferimento. Pertanto, sarebbe senz'altro tempestiva la comunicazione del 17.7.2018 con la quale Lottoitalia trasmetteva all'ADM l'elenco "insoluti" della settimana contabile che va dal 4.7.2018 al 10.7.2018, tra i quali figurava anche la ricevitoria gestita dal sig. Attrattivo.

Analogamente, anche per ciò che concerne la seconda settimana contabile che va dall'11.7.2018 al 17.7.2018, in data 17.7.2018 Lottoitalia non avrebbe potuto conoscere l'eventuale insoluto in quanto tale dato sarebbe stato disponibile solo in data 25.7.2018, ovvero il mercoledì successivo alla settimana contabile di riferimento.

L'Agenzia, del resto, non formulava alcuna contestazione nei confronti della concessionaria.

Nella memoria si contestava poi quanto ritenuto dalla Procura in ordine alla presunta violazione dell'art. 20, punto 3 della convenzione. In particolare, secondo la tesi accusatoria, la convenuta non avrebbe garantito il regolare funzionamento e lo sviluppo delle risorse tecnologiche in quanto avrebbe ommesso di segnalare il malfunzionamento del sistema EXTRANET che, qualora fosse stato attivo, "avrebbe comunque permesso un blocco immediato dei terminali di gioco". A fondamento della propria tesi la Procura richiamava le dichiarazioni acquisite dal dr. Bonanni, nonché le prescrizioni contenute nei documenti tecnici relativi alla procedura di gara espleta nel 2016, all'esito della quale era risultata aggiudicataria l'attuale convenuta.

La convenuta al riguardo precisava però come i livelli di servizio che il concessionario è chiamato a rispettare sarebbero esclusivamente quelli definiti nell'allegato 1 allo schema di atto di convenzione.

Rispetto alle prescrizioni contenute nei citati documenti, la difesa evidenziava come nel caso di specie non sarebbe possibile ravvisare alcuna violazione dei livelli di servizio. Ed infatti, diversamente da quanto dedotto dalla Procura, non vi sarebbe stato alcun ritardo nella comunicazione dell'elenco insoluti a

Lottoitalia, posto che lo stessa era stata inoltrata all’Agenzia alle ore 15:48 del 17 luglio 2018. Sul punto si richiamava quanto disposto dall’allegato 1 della convenzione, nella parte in cui prescrive uno specifico obbligo nel rendere operative le revoche o sospensioni dei punti di raccolta fisici sancito da ADM entro 1 ora dall’avvenuta comunicazione ovvero entro le ore 9.00 del giorno lavorativo successivo nel caso di comunicazione dopo le ore 16:00.

Allo stesso modo non sarebbe provata la tesi del malfunzionamento del portale EXTRANET. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, si evidenziava che la problematica relativa al malfunzionamento del portale EXTRANET sarebbe stata rilevata alle ore 10:45 del 18.7.2018 e risolta alle ore 11:21 dello stesso giorno (cfr. nota ADM 6 luglio 2022 – doc. 9). In ogni caso, l’Agenzia comunque comunicava via pec il provvedimento di sospensione a Lottoitalia, avvalendosi della procedura prevista dalla nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31 maggio 2017, prot. n. 58109. Inoltre la società convenuta affermava che parimenti infondata sarebbe la tesi accusatoria secondo cui “il miglioramento degli standard tecnologici di monitoraggio sulle giocate e di trasmissione telematica dei dati ad A.D.M. con flusso continuo e in tempo reale” avrebbe dovuto “scongiurare” il sistema delle giocate anomale.

Al riguardo, infatti, era evidenziato come l’obbligo di alimentare “near realtime” il sistema di controllo delle giocate del Lotto sviluppato da SOGEI per conto di ADM, è prescritto dal Capitolato Tecnico di gara, in particolare all’articolo 2.1.3 che recita: “il concessionario deve garantire la trasmissione telematica dei dati di gioco e contabili al sistema di controllo ADM secondo

le specifiche tecniche ed i vincoli temporali definiti da 22 ADM. Il collegamento tra il sistema di elaborazione e il sistema di controllo ADM deve essere dedicato, permanente e ad alta capacità ed affidabilità”.

Sarebbe evidente, però, come tale sistema non sarebbe in alcun modo correlabile ad un obbligo di monitoraggio da parte del concessionario, che assolve semplicemente alla trasmissione quotidiana dei suoi dati di raccolta al sistema di controllo dell’Agenzia, senza avere nessuna evidenza successiva degli usi che vengono fatti dei dati trasmessi.

Inoltre, nella memoria Lottoitalia contestava la natura di agente contabile, attribuitagli dalla Procura. Infatti, affermava che essa sarebbe unicamente il concessionario gestore del servizio del gioco del lotto automatizzato, non anche il gestore della rete di raccolta delle giocate e dei relativi crediti che da questa si generano. A ulteriore riprova di quanto appena affermato, occorre considerare come l’assegnazione in concessione della ricevitoria del lotto viene effettuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è poi il soggetto contraente che stipula il rapporto di concessione con il concessionario/ricevitore. Inoltre si evidenziava come, nel caso del gioco del Lotto automatizzato, sarebbe il concessionario-ricevitore il soggetto patrimonialmente responsabile verso l’Erario per le somme riscosse, non anche Lottoitalia che sarebbe responsabile in solido del versamento dei proventi erariali del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa effettuata dal punto di raccolta della rete distributiva fisica solo “qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 6 del D.D. 3 agosto 2012, prot. n. 2012/36133/giochi/ltr1 ”.

Ulteriori contestazioni riguardavano la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e la quantificazione del danno. Infatti, Lottoitalia non sarebbe responsabile dell'omesso versamento dei proventi erariali, in quanto avrebbe disattivato per tempo i terminali della ricevitoria del sig. Attrattivo. Sul punto, la difesa evidenziava che la responsabilità in solido del concessionario riguarda la raccolta effettuata successivamente al provvedimento di sospensione di ADM, qualora il concessionario non disattivi la raccolta entro i limiti temporali stabiliti dalla convenzione stessa, che nel caso di specie è pari ad 1 ora.

Parimenti, non potrebbe imputarsi a Lottoitalia neppure l'ulteriore posta di danno pari ad € 39.874,47 che, secondo la tesi accusatoria, sarebbe scaturita dalla mancata resa del servizio conseguita alla grave violazione dei livelli e degli obblighi convenzionali di prestazione e sarebbe corrispondente all'ammontare degli aggi contrattuali trattenuti da Lottoitalia per le giocate della ricevitoria del sig. Attrattivo. Sul punto lo stesso danneggiato, ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propria nota del 29 marzo 2022 aveva dichiarato di non aver formulato alcuna contestazione in capo al concessionario anche sotto il profilo delle penali per ritardo od omissione del rispetto degli SLA. L'Agenzia pertanto escludeva un inadempimento del concessionario, riconoscendo allo stesso l'aggio pari al 6% della raccolta, di cui dall'art. 26 dell'atto di convenzione.

Da ultimo, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la convenuta chiedeva di esercitare il potere riduttivo e concludeva chiedendo di «- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per

violazione dell'art. 87 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

- nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti della contestata responsabilità amministrativa in capo a Lottoitalia S.r.l. e, per l'effetto, respingere la domanda risarcitoria proposta dalla Procura Regionale;

- sempre nel merito, in via graduata, determinare con adeguata riduzione, da quantificarsi anche in via equitativa, la quota di danno da porre a carico a Lottoitalia S.r.l.;

- sempre in via graduata e nel merito, esercitare comunque nel modo più ampio il potere riduttivo, per l'effetto diminuendo nella misura massima possibile l'ammontare del danno ascritto all'anzidetto convenuto».

[C] All'udienza dell'11 aprile 2024, il pubblico ministero faceva presente che l'odierna fattispecie non riguardava la procedura di blocco automatico, perché effettivamente non risultava raggiunta la soglia per il blocco automatico dei terminali. In questa sede contestava un comportamento poco reattivo rispetto alle anomalie.

Lo stesso riteneva innanzitutto essere infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, perché fra questo e l'invito a dedurre non dovrebbero essere utilizzate le medesime espressioni verbali.

Nel merito, era contestato l'art. 20, nel quale si parla dell'adeguamento ai livelli di servizio.

Il pubblico ministero rilevava che le circolari si applicherebbero anche per Lottoitalia, perché l'art. 5 e l'art. 8 del contratto fanno riferimento alla disciplina da osservare e alla disciplina vigente e tale disciplina sarebbe da

rinvenire nelle circolari. Si soffermava poi sul contro interesse della concessionaria ad abbassare la soglia di anomalia delle giocate per il blocco, determinato dal fatto di percepire comunque gli aggi e dal fatto che il rischio del mancato riversamento resta a carico dello Stato. Ribadiva che la concessionaria sarebbe agente contabile, perché il gioco è un sistema a riversamento e il sistema informatico, che prevede la verifica delle giocate, è di Lottomatica, la quale riversa i dati all'A.D.M.

Con riguardo al mal funzionamento del portale EXTRANET, il pubblico ministero precisava che si sarebbe contestato il mancato rispetto dell'obbligo di garantire la continuità del servizio. Mentre, nel caso di specie, nulla sarebbe stato comunicato ad A.D.M. sul disservizio, essendo stata quest'ultima ad accorgersene.

L'avv. Gigliola, per la convenuta, faceva rilevare che la concessione del gioco del lotto coinvolge sia le ricevitorie sia il concessionario.

Sugli adempimenti da parte della società richiamava la nota del 29 marzo 2022 dell'A.D.M., nella quale si legge cosa dovesse rispettare e, in particolare, le previsioni del decreto direttoriale del 2012.

Il difensore contestava quanto affermato dalla Procura, secondo la quale la concessionaria avrebbe dovuto segnalare le anomalie, perché era stata unicamente l'A.D.M. ad aver stabilito il parametro per le segnalazioni.

Con riguardo al mal funzionamento di EXTRANET, lo stesso sottolineava che questo non avrebbe procurato alcun danno. Infatti, rispetto a quanto previsto dall'allegato al contratto, la sospensione dei terminali sarebbe stata comunque tempestiva. In ogni caso, il disservizio risultava risolto alle 11,20 di quel

giorno, come riscontrato da A.D.M.

Il difensore contestava l'applicazione delle circolari, perché esse sarebbero rivolte solo agli uffici. In relazione poi alla qualifica di agente contabile, rilevava che essa poteva attribuirsi solo al ricevitore., in quanto Lottoitalia fornirebbe solo un servizio informatico.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio

Oggetto dell'odierno giudizio è una fattispecie di danno riguardante il rapporto tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la società Lottoitalia S.r.l., fondato sulla convenzione per la concessione di attività e funzioni per l'esercizio della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa. La vicenda origina dai fatti relativi alla ricevitoria NA1274, il cui gestore era condannato da questa Sezione per omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto al pagamento di una somma, che rivalutata, ammontava ad € 1.006.438,61. Detto omesso riversamento era da riferire a tre settimane contabili dal 04 -10/07/2018, al 10 – 17/07/2018, al 17 – 24/07/2018.

Dall'istruttoria svolta dall'ufficio requirente emergeva che il volume di gioco in quella ricevitoria era cresciuto in modo repentino nel periodo maggio – gennaio 2018 e, soprattutto nel periodo dal 5 giugno al 7 luglio 2018, aveva avuto un rilevante incremento. Nel periodo compreso fra il 5 giugno 2018 e il 3 luglio 2018 l'ammontare complessivo d'incassi in un solo mese raggiungeva

l'importo di € 788.205,50. Il dato statisticamente anomalo evidenziava che in un mese la ricevitoria aveva raggiunto più del doppio della media annuale riferita all'anno precedente e quasi il doppio di quella per l'anno 2018.

Nel raffronto fra i versamenti e le giocate accettate in quell'esatto lasso temporale emergeva una significativa forbice in favore delle giocate accettate rispetto all'effettivo versamento. Il dato complessivo indicava una prenotazione a debito da parte del ricevitore, probabilmente ludopatico, finanziata parzialmente con gli aggi e con le vincite della giornata precedente, nella speranza di incassare più di quanto giocato.

Secondo la Procura il rischio di giocate anomale dovute a ludopatia del ricevitore, ovvero a un più generale rischio di infedeltà nella raccolta ed accettazione delle giocate rimesse al singolo ricevitore, era circostanza ben nota sia alla Direzione centrale dell'A.D.M. sia alla Lottomatica s.r.l. sin dal quadriennio 2012-2016. Rilevava che in una nota datata 26 settembre 2016, il concessionario sconsigliava il blocco ipotetico su valori di giocate, utilizzando un coefficiente di blocco pari a 2,5 e a 5 volte la polizza fidejussoria, perché tale operatività, prudentiale per l'erario, avrebbe indotto una minore raccolta sul 10 e Lotto: proprio il gioco con maggior rischio di omesso riversamento e di condotte infedeli da parte del ricevitore.

Ciò avrebbe palesato l'interesse del concessionario a mantenere alta la soglia di blocco delle giocate (10 volte superiore alla cauzione fidejussoria).

Nel caso di specie, l'A.D.M. per la Campania veniva a conoscenza dell'omesso riversamento dei proventi, rispetto alla ricevitoria in questione, attraverso l'elenco degli insoluti della settimana di riferimento del 10.07.2018,

inviato da Lottoitalia alle ore 15,48 del 17.07.2018, 7 giorni dopo la data iniziale e dopo l’orario di servizio.

L’A.D.M. il giorno successivo poneva in essere l’atto di sospensione dell’attività della ricevitoria, protocollandolo alle 10,14. Tuttavia, avrebbe dovuto inviarlo a Lottoitalia attraverso il portale EXTRANET, ma questo non era disponibile e, quindi, A.D.M. inviava via email a Lottoitalia il suddetto atto alle 10,34 e quest’ultima provvedeva a sospendere i terminali alle 10,58.

Secondo la Procura, a causa dell’oggettivo ritardo nella comunicazione dei dati all’A.D.M. da parte della Lottoitalia nel giorno del 17.7.2018, e soprattutto, del malfunzionamento del portale EXTRANET, non segnalato dal gestore dell’infrastruttura (Lottoitalia) e senza il quale vi sarebbe potuto essere un blocco immediato dei terminali di raccolta, la ricevitoria aveva generato giocate anomale nella sola giornata del 18.7.2018 - dalle ore 0:02 alle 10:58 - per l’importo di euro 187.169,84, non riversati all’erario.

Le condotte contestate nel presente giudizio si riferiscono a due specifici ed ulteriori inadempimenti ai livelli di servizio ascrivibili a Lottoitalia, causalmente derivanti:

- per le prime due settimane contabili di omesso riversamento, dalla mancata segnalazione, sin dal mese di giugno 2018, delle giocate anomale riferite alla ricevitoria in discorso;

- nonché, per la terza settimana di omesso riversamento, dalla trasmissione oltre orario d’ufficio dell’elenco “insoluti” all’A.D.M., Ufficio per la Campania, aggravata dal malfunzionamento del portale EXTRANET del giorno seguente.

Tali condotte contrasterebbero sia con le prescrizioni inserite nell'art. 20, punto 2, della Convenzione sottoscritta fra A.D.M. e Lottoitalia il 20.6.2016, (in vigore dal 30.11.2016), avendo quest'ultima omesso la segnalazione di anomalie date dai comportamenti illegali e irregolari dei punti vendita fisici, sia con quelle previste dall'art. 20, punto 3 della medesima Convenzione, a tenore del quale il concessionario si sarebbe espressamente obbligato a garantire il regolare funzionamento e lo sviluppo delle risorse tecnologiche attraverso il mantenimento e il monitoraggio della continuità del servizio e l'efficienza senza soluzione di continuità dell'infrastruttura informatica.

Da qui deriverebbero due poste di danno.

La prima è individuata, a titolo di responsabilità sussidiaria, per agevolazione colposa nell'omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto per cui vi era la condanna in sede contabile nei confronti del titolare della ricevitoria NA1274, per l'importo di € 544.733,26 (importo che sconta la sottrazione di quanto sottoposto a sequestro), da aumentarsi per rivalutazione monetaria e interessi ex art. 33 comma 3 della legge n.724/1994, dal 24.7.2018 sino al deposito della sentenza di condanna n.958/2022 (avvenuto il 19.12.2022) ed oltre sino all'integrale soddisfo.

La seconda posta di danno, da contestare in proprio alla società concessionaria, è individuata dalla mancata resa del servizio conseguita alla grave violazione dei livelli e degli obblighi convenzionali di prestazione sopra descritti, tale da materializzare per l'amministrazione concedente dei costi aggiuntivi e soprattutto improduttivi, che la stessa architettura concessoria era preposta ad evitare: danno, in tal senso, immediatamente riportabile

all'ammontare degli aggi contrattuali (pari al 6% del montante della raccolta di gioco accettata) dovuti e trattenuti in anticipo dal concessionario Lottoitalia, in base all'art. 26 dell'Atto di Convenzione, e che, in questo caso, calcolati sugli importi di cui era omesso il riversamento, sono pari ad € 32.683,99 e IVA per € 7.190,48, oltre rivalutazione e interessi dal 24.7.2018 sino all'integrale soddisfo.

2. Questioni pregiudiziali

La responsabilità contestata a Lottoitalia e la giurisdizione di questa Corte nei suoi confronti si fonderebbero, secondo la Procura, sulla qualifica di agente contabile da attribuire alla suddetta società. Qualifica che era contestata dalla convenuta.

Il Collegio ritiene tuttavia che in questa sede non rilevi la natura di agente contabile di Lottoitalia, perché la sussistenza della giurisdizione contabile si fonda comunque sul rapporto di servizio che lega la società ad A.D.M., in virtù della convenzione che ha ad oggetto la concessione di attività e funzioni nell'ambito dei giochi del lotto.

La convenuta poi sollevava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c., ritenendo non esservi corrispondenza fra quest'ultimo e l'invito a dedurre. La Procura avrebbe ampliato l'oggetto della contestazione a nuovi ed ulteriori profili di presunta illegittimità, in relazione a fatti non sopravvenuti e mai dedotti prima. In particolare: • al preteso inadempimento di Lottoitalia di un presunto obbligo ulteriore di “monitoraggio sentinella” (cfr. pagg. 25-30 atto di citazione); • all'analisi del sistema dati a riversamento, ovvero alla trasmissione digitale dei flussi di dati

(cfr. pagg. 31 – 32 atto di citazione); • ai presunti obblighi di mantenimento del servizio di connessione telematica e digitale fra Lottoitalia e ADM, ai quali sarebbero connessi specifici livelli di servizio (cfr. pagg. 33 – 34 atto di citazione); 6 • ai presunti obblighi di monitoraggio sulle giocate attraverso opportuna analisi on line e near-real-time dei comportamenti di gioco dei singoli punti vendita (cfr. pagg. 35 – 37 atto di citazione).

Questo Collegio ritiene invece che l'eccezione sia da respingere.

Se si legge l'invito a dedurre, e lo si confronta con l'atto di citazione, non risultano indicati nel secondo fatti diversi rispetto al primo. Nell'invito a dedurre, in modo non dissimile, dall'atto di citazione, sono indicate le circostanze ed i fatti rilevanti, sono individuati gli elementi sui quali si fonderebbe la responsabilità, nonché indicate specificamente le due poste di danno contestate.

3. Condotta e danno

La Procura descrive le circostanze e per le contestazioni si sofferma sul fatto che vi sarebbe stata una percepibilità di andamenti anomali dei volumi di gioco della ricevitoria in questione e che tali anomalie fossero talmente rilevanti da dover essere segnalate.

Sulla vicenda delle segnalazioni si rilevava che il fenomeno delle giocate anomale, dovute a ludopatia del ricevitore o a un generale rischio di infedeltà nella raccolta ed accettazione delle giocate, è un rischio tangibile e conosciuto, rispetto al quale la concessionaria Lottoitalia nel 2016 (nota del 26 settembre 2016 citata a pag. 9 dell'atto di citazione) aveva sconsigliato il blocco ipotetico su valori di giocate, utilizzando un coefficiente di blocco pari a 2,5 e a 5 volte

la polizza fidejussoria. Questo sarebbe avvenuto per un interesse proprio della concessionaria, secondo la Procura, perché il rischio di mancati introiti rimane a carico dell'A.D.M., visto che il gestore dell'infrastruttura ottiene un aggio del 6% sull'ammontare complessivo delle giocate introitate a sistema a livello nazionale, con titolo autonomo e del tutto indipendente dalle effettive riscossioni per il concedente.

Nell'atto di citazione si afferma che sin dal 2012 sarebbero ravvisabili precisi obblighi informativi e di comunicazione agli uffici territoriali, all'esito di un costante monitoraggio sull'emersione delle giocate anomale ben prima dei prefissati limiti di blocco (10 volte superiore alla cauzione da polizza fidejussoria), qualora la raccolta di gioco si configuri significativamente più elevata rispetto all'ordinaria raccolta e a quella delle settimane precedenti (pag. 11 atto di citazione). E sul punto fa riferimento a circolari e decreti direttoriali.

La Procura rappresentava che l'A.D.M. centrale, con nota di riscontro del 17.8.2022, aveva precisato che per far fronte al dilagante fenomeno delle giocate anomale effettuate dai ricevitori, nel corso del 2019 la concessionaria metteva a punto, mediante appositi test, un sistema di monitoraggio preventivo, con specifici alert (verifiche che avrebbero dovuto essere implementate già dal febbraio 2012) sulle ricevitorie che presentavano anomalie nei comportamenti di gioco.

Inoltre narrava che l'A.D.M. Ufficio per la Campania era venuto a conoscenza dell'omesso riversamento attraverso l'elenco "insoluti" della settimana di riferimento del 10.7.2018, inviato da LOTTOITALIA alle ore 15,48 del

17.7.2018, ovvero 7 giorni più tardi dalla data iniziale e dopo l'orario di servizio. L'ADM protocollava il suddetto elenco il giorno successivo al n. 57928 alle 7.47 (doc. 11 cit., all.2 riscontro A.D.M. al III decreto istruttorio). Al momento d'inserimento dell'atto di sospensione, protocollato in uscita alle ore 10.14 del 18.7.2018, il portale EXTRANET non era disponibile, per cui alle 10.34 era trasmesso alla LOTTOITALIA via email per il seguito di competenza (doc.11 cit., all.3), con disattivazione ottenuta solo alle ore 10.58 del 18.7.2018.

Pertanto, in sintesi per la Procura, le condotte censurabili, che contrastano con l'art. 20 punto 2 della Convenzione tra A.D.M. e Lottoitalia, sono l'omissione della segnalazione di anomalie date dai comportamenti illegali e irregolari dei punti vendita fisici, e quelle che contrastano con l'art. 20, punto 3 della medesima Convenzione, il mancato regolare funzionamento e lo sviluppo delle risorse tecnologiche attraverso il mantenimento e il monitoraggio della continuità del servizio e l'efficienza senza soluzione di continuità dell'infrastruttura informatica.

Si contestano quindi alla società convenuta condotte omissive.

Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ritiene di non concordare con la prospettazione attorea.

Può aversi infatti una condotta omissiva, rilevante ai fini della produzione di un danno erariale, quando è previsto un preciso e specifico obbligo di adottare un comportamento o di compiere un'attività e un soggetto omette di farlo.

Come afferma la giurisprudenza contabile *«È possibile, a tal riguardo, attingere all'elaborazione della giurisprudenza penale, la quale ha da tempo*

definito i medesimi concetti. In particolare, si ritiene che si configuri una responsabilità commissiva quando la condotta del soggetto agente viola un divieto, quindi un dovere di non fare, in termini civilistici, mentre si qualifica come omissiva la condotta violativa di un comando, il quale imporrebbe, al contrario, di attivarsi ed agire (quindi un fare; simili considerazioni in Cass. pen., sez. IV, 29/04/2009, n. 26020; Cass. pen. sez. IV, 16/06/2011, n.29476)» (sez. Friuli Venezia Giulia, n. 32/2023).

Orbene, il rapporto tra l'A.D.M. e la società è regolato dalla Convenzione, nella quale sono previsti gli obblighi della società concessionaria.

Detta Convenzione all'art. 20, punto 2, prevede che «*Il concessionario, in particolare, con riferimento alla rete distributiva fisica si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantirne la gestione e lo sviluppo attraverso:*

a) la segnalazione ad ADM, con le modalità definite dalla stessa, dei comportamenti illegali ed irregolari dei punti di raccolta fisici e delle anomalie rilevate;

b) l'attivazione della connessione dei nuovi punti di raccolta fisici alla rete telematica, in conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico;

c) la comunicazione ad ADM, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico, delle informazioni relative ai punti di raccolta fisici;

d) l'assistenza ai punti di raccolta fisici, con strumenti di assistenza remota di contact center nonché, ove necessario, di accesso in loco».

Dalla previsione appena citata emerge che le segnalazioni ad A.D.M, devono avvenire secondo le modalità da questa definite e hanno ad oggetto i

comportamenti illegali ed irregolari e le anomalie. Pertanto, occorre avere riguardo a cosa debba intendersi per tali comportamenti e per le anomalie, rilevanti a tal punto da dover essere oggetto di segnalazione.

In relazione ai comportamenti illegali ed irregolari e alle anomalie, sopra citati nel punto a), deve riferirsi al decreto direttoriale 3 agosto 2012 prot. 36133.

Nella nota del 29 marzo 2022 del direttore centrale di A.D.M. si spiega che

«Dall'introduzione di nuove modalità di gioco scaturisce, inevitabilmente, un aumento dei rischi nella gestione del rapporto concessorio con i punti di raccolta nonché la necessità di adeguare quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie. Tale necessità ha portato a predisporre un efficace meccanismo di blocco della raccolta nei casi patologici per una concreta tutela dei proventi erariali ed una più incisiva attività di controllo.

Sono state stabilite, quindi, specifiche misure in tal senso. Segnatamente, con il decreto direttoriale 3 agosto 2012, prot. n. 36133(1), sono state introdotte specifiche misure di garanzia a maggior tutela dei proventi erariali, anche al fine di scoraggiare fenomeni di gioco "anomalo" e patologico riferiti essenzialmente al "10elotto".

In particolare, gli artt. 5 e 6 di tale decreto hanno previsto il blocco automatico dei terminali di gioco presso le ricevitorie che, nel corso della settimana contabile, raggiungono una raccolta – al netto delle vincite convalidate e pagate, dell'aggio spettante al ricevitore e dell'eventuale precedente saldo a credito – pari a 10 volte l'importo della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

La riattivazione degli stessi è effettuata all'inizio della settimana contabile

successiva, fatti salvi i necessari controlli sul corretto riversamento degli importi dovuti dal concessionario per la raccolta del gioco.

Omissis

E' stata prevista, quindi, con successivo decreto direttoriale del 18 novembre 2016, prot. n. 115374/U(3), - fermo restando il limite di 10 volte l'importo della polizza - l'introduzione di un limite massimo di raccolta pari ad € 200.000,00 qualunque sia l'importo della polizza fideiussoria costituita dal ricevitore. Tale misura, infatti, avrebbe consentito di diminuire in maniera significativa il fenomeno di possibili raccolte "anomale" di gioco senza creare, tuttavia, alcuna contrazione del gioco.

Attraverso un costante monitoraggio condotto dall'Amministrazione – anche con l'ausilio del concessionario - si è, purtroppo, constatato un nuovo aumento dei casi in cui i ricevitori, pur mantenendosi nei limiti di raccolta previsti, non hanno poi provveduto ad effettuare i dovuti riversamenti relativi ai proventi di gioco.

Si è imposta, quindi, l'esigenza di rideterminare il limite per la raccolta di tutti i giochi numerici a quota fissa, al fine sia di contrastare fenomeni di gioco "anomalo" anche da parte dei ricevitori sia di limitare l'entità degli eventuali omessi versamenti dei proventi dei giochi senza provocare una possibile contrazione del gioco stesso.

A seguito di specifiche analisi condotte al fine di verificare i possibili effetti sulla raccolta, è stata disposta la determina direttoriale del 18 maggio 2021, prot. n. 150460/RU, con la quale è stato disposto che "In ogni settimana contabile, per ciascuna ricevitoria, la raccolta dei giochi numerici a quota

*fissa, al netto delle vincite convalidate e dell'aggio spettante al ricevitore, non può essere superiore a **5 volte** la polizza costituita dal ricevitore o ad euro 200.000,00 qualunque sia l'importo della polizza. Il raggiungimento delle predette soglie comporta l'automatico blocco dei terminali di gioco.”».*

Il decreto direttoriale del 2012 indica espressamente quale sia la soglia delle giocate da considerare anomala e questa era poi stata modificata nel 2016.

Nel caso di specie, con riguardo alle giocate della ricevitoria in questione nelle settimane di gioco attenzionate, non risulta che le stesse siano arrivate alla soglia di anomalia prevista dagli atti sopra citati, come affermato anche dalla Procura.

Nella nota del direttore dell'A.D.M. del 6 luglio 2022 (depositata anche dalla convenuta unitamente alla memoria) si legge che «*Nel richiamare quanto rappresentato con la precedente nota del 29 marzo 2022 n. 139020/RU, nel periodo indicato, dal 5 giugno 2018 e fino al luglio 2018, erano previste e attive esclusivamente le segnalazioni relative a eventuali pagamenti omessi/tardivi/parziali nonché il blocco automatico dell'attività di raccolta disciplinato dall'articolo 6 comma 1 del decreto direttoriale 3 agosto 2012, n. 36133, come sostituito dal successivo decreto direttoriale 18 novembre 2016, n. 115374. Siffatta versione, fermo restando il limite di 10 volte l'importo della polizza ha introdotto un limite massimo di raccolta pari a € 200.000,00 qualunque sia l'importo della polizza fideiussoria costituita dal ricevitore.*

La polizza fideiussoria stipulata dal sig. Attrattivo per l'anno 2018 era pari a € 19.000,00, per cui il blocco automatico da parte del concessionario era

previsto che si attivasse al raggiungimento dell'importo di raccolta – al netto delle vincite convalidate e pagate, dell'aggio spettante al ricevitore e dell'eventuale precedente saldo a credito – pari a € 190.000,00, così come previsto dalle succitate disposizioni.

Tale attività di monitoraggio, relativamente alla ricevitoria in questione, non ha dato luogo quindi, ad alcuna segnalazione da parte del concessionario e non ha fatto rilevare alcun intervento di blocco automatico poiché la raccolta (netta) è sempre risultata inferiore al limite di € 190.000,00».

Emerge quindi, riassumendo, che l'obbligo di segnalazione delle giocate anomale di una ricevitoria è quello previsto dall'art. 20, punto 2, della Convenzione, con le modalità previste dall'A.D.M., la quale ha previsto quale fosse la soglia di anomalia con i decreti direttoriali del 2012 e del 2016, quanto a quelli *ratione temporis* a cui far riferimento per la condotta della convenuta nel luglio 2018.

Conseguentemente, poichè nelle settimane contabili di luglio 2018 in questione tale soglia non era stata raggiunta, non si era in presenza di giocate anomale da segnalare.

In assenza di un obbligo di segnalazione di anomalie diverse da quelle indicate come tali, non può contestarsi una condotta omissiva nel non aver effettuato una segnalazione sull'incremento delle giocate nella ricevitoria in questione nelle tre settimane di luglio 2018 attenzionate o già nel periodo antecedente.

In altri termini, non si ravvisa la condotta omissiva contestata dalla procura alla società convenuta.

È inoltre privo di rilievo il richiamo della Procura alla nota del 2016 (pag. 9

atto di citazione), che dimostrerebbe l'interesse della concessionaria a sconsigliare un abbassamento del valore della soglia di anomalia per il blocco, lucrando gli aggi e rimanendo a carico dell'A.D.M. il rischio del mancato riversamento, perché comunque rileva soltanto il fatto che A.D.M., che era l'unica a poterlo fare, non aveva ritenuto di modificare all'epoca il valore della soglia del decuplo della fideiussione e neppure aveva apportato modifiche alla disciplina applicabile.

Ciò posto, con riguardo all'altra condotta contestata in ordine al disservizio sul portale EXTRANET, deve riscontrarsi l'assenza di un danno derivante da detto disservizio.

L'art. 20, punto 3, della citata Convenzione prevede che *«Il concessionario, in particolare, con riferimento alle dotazioni tecnologiche, si impegna espressamente a garantirne il funzionamento e lo sviluppo attraverso:*

a) la conduzione e l'adeguamento del sistema di elaborazione, secondo quanto previsto nel progetto tecnico;

b) il costante monitoraggio della piena e continua funzionalità della rete telematica, - nonché dei terminali di gioco;

c) la manutenzione tecnica, ordinaria e straordinaria, della rete telematica e dei terminali di gioco e delle apparecchiature di supporto per il tempestivo ripristino della loro piena e continua funzionalità;

d) l'aggiornamento costante e l'implementazione delle apparecchiature hardware e del software di gioco, centrale e periferico, nonché il rinnovo del parco complessivo dei terminali di gioco e delle apparecchiature di supporto, secondo quanto previsto nel progetto tecnico».

Richiamata questa previsione, anche se si concordasse con la prospettazione attorea secondo la quale la società convenuta si era espressamente obbligata a garantire il regolare funzionamento e lo sviluppo delle risorse tecnologiche attraverso il mantenimento e il monitoraggio della continuità del servizio e l'efficienza senza soluzione di continuità dell'infrastruttura informatica, il mancato funzionamento del portale EXTRANET il 18 luglio 2018 non produceva alcun danno.

Nella nota del direttore di A.D.M. Campania del 22 marzo 2022 si legge che *«Appare opportuno precisare, nella fattispecie, che non vi è stata alcuna tardiva comunicazione o disattivazione dei terminali della ricevitoria gestita dal Sig. Attrattivo e si espone quanto segue:*

- La sospensione dei terminali e di conseguenza della raccolta del gioco del lotto della Ricevitoria lotto NA1274 (cod. lotto NA3036) è avvenuta in data 18/07/2018. Tale sospensione si riferisce all'omesso versamento della settimana contabile che andava dal 04/07/2018 al 10/07/2018.

- Questo Ufficio è venuto a conoscenza dell'omesso versamento attraverso l'elenco "Insoluti" della settimana di riferimento del 10/07/2018, inviato dalla Lottoitalia alle ore 15,48 del 17/07/2018, quindi dopo l'orario di servizio (All. 2).

- L'elenco "Insoluti", infatti, è, stato protocollato dall'Ufficio al n. 57928 del 18/07/ 2018 (All. 3).

- Con prot. n. 58039, sempre del 18/07/2018, l'Ufficio ha emesso il provvedimento di sospensione della raccolta del gioco del lotto, trasmesso, tramite mail, a Lottoitalia alle ore 10,34, stante il mancato funzionamento del

portale EXTRANET della Lottoitalia (All. 4).

-Si dà atto che la Lottoitalia, in pari data, alle ore 10,58, ha effettuato il blocco dei terminali della Ricevitoria lotto in questione».

Nella nota del direttore centrale di A.D.M. del 6 luglio 2022 si legge che «Nel caso di specie, da verifiche effettuate sull'applicativo dalla società Lottoitalia è emerso che, pur non essendo stati esplicitamente segnalati disservizi sulla rete, proprio in virtù dei provvedimenti preventivamente pervenuti alla società concessionaria seguendo la condivisa procedura di backup, mediante invio degli stessi via pec, è stata rilevata, alle ore 10:45 del 18/07/2018, una problematica nella funzionalità della rete risolta alle ore 11:21 dello stesso giorno.

L'Ufficio dei Monopoli per la Campania, non potendo effettuare l'inserimento sul portale, ha correttamente inviato via pec alle ore 10:34, nei tempi previsti dalla Convenzione (entro le ore 16:00 di ciascuna giornata), il provvedimento di sospensione emesso e la Lottoitalia S.r.l. ha provveduto a rilevare (ore 10:54)(3) ed eseguire alle ore 10:58, nel predetto termine di un'ora dall'avvenuta comunicazione, la sospensione della ricevitoria».

Nella ricostruzione della Procura emerge che il provvedimento di sospensione era protocollato da A.D.M. alle 10,14 del 18 luglio 2028 e non poteva essere inserito sul portale EXTRANET perché non funzionante. Quindi A.D.M. inviava un'e-mail a Lottoitalia alle 10,34 e questa provvedeva a sospendere i terminali alle 10,58.

Orbene, l'allegato 1 allo schema di convenzione, al punto 4, prevede che i provvedimenti di revoca o sospensione del servizio comunicati da ADM entro

le ore 16 di ogni giorno lavorativo verranno resi operativi dal concessionario entro 1 ora dall'avvenuta comunicazione ovvero entro le ore 9 .00 del giorno lavorativo successivo nel caso di comunicazione dopo le ore 16.

Pertanto, se si considera che Lottoitalia aveva un'ora di tempo per provvedere alla sospensione, deve darsi atto che, laddove il portale EXTRANET avesse funzionato dalle 10,14 la società avrebbe avuto tempo fino alle 11,14 per provvedere. In concreto, la sospensione è avvenuta alle 10,58, conseguentemente il disservizio su EXTRANET non comportava una ritardata sospensione dei terminali.

Da ciò nessun danno può farsi derivare dal disservizio in questione.

Peraltro, non può neanche dirsi che l'elenco degli insoluti, da cui si evinceva il mancato riversamento della raccolta dei proventi del gioco da parte del ricevitore, fosse stato inviato in ritardo. Infatti, nella nota del 23 marzo 2022 del direttore di A.D.M. Campania, viene spiegato che la raccolta del gioco del lotto avviene nell'arco della settimana contabile che va dal mercoledì fino al martedì della settimana successiva e i ricevitori lotto sono settimanalmente tenuti a versare i proventi della raccolta del gioco entro il termine perentorio del giovedì della settimana successiva all'estrazione. Il consolidamento delle posizioni contabili, (dati relativi alle posizioni irregolari come risultanti dai flussi che arrivano alla banca tesoreria della società concessionaria), avviene entro il mercoledì successivo alla settimana contabile di riferimento, ma il prospetto si rende disponibile il venerdì sul portale messo a disposizione da Lottoitalia.

Conseguentemente, relativamente ai versamenti delle settimane contabili dal

04 al 10 luglio 2018, dall'11 al 17 luglio 2018 e dal 18 al 24 luglio 2018, l'A.D.M. poteva accertare che tali versamenti fossero regolare rispettivamente in data 20 luglio 2018, 27 luglio 2018 e 3 agosto 2018.

Pertanto, non può ritenersi tardivo l'invio da parte di Lottoitalia dell'elenco degli insoluti avvenuto in data 17 luglio 2018 alle 15,48 oltre l'orario di servizio, che era protocollato dall'ufficio il 18 luglio 2018 (come si legge nella nota di A.D.M. del 23 marzo 2022), a cui seguiva in pari data il provvedimento di sospensione dei terminali della ricevitoria.

5. Conclusioni

Per quanto sopra espresso, non è ravvisabile la condotta omissiva della mancata segnalazione delle anomalie e il venir meno all'obbligo di garantire il funzionamento di EXTRANET non determinava alcun danno rispetto alla vicenda specifica della sospensione dei terminali della ricevitoria.

Per il noto principio della ragione più liquida, in questa sede può omettersi la verifica degli altri elementi necessari perché si configuri la responsabilità da danno erariale a carico della convenuta.

Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene di respingere la domanda attorea.

6. Spese.

In relazione alla convenuta devono invece essere liquidate le spese e poste a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ufficio dei monopoli per la Campania, tenendo conto del *quantum* di condanna richiesto nei suoi confronti come valore della domanda (€ 584.607,73).

Pertanto, in applicazione dell'art. 4 D.M. n.55/2014, previa riduzione fino al

50 % dei compensi con esclusione della fase istruttoria e aumento del 30% perché controversia di valore superiore ad € 520.000), si determina in € 5.945,55, oltre rimborso spese documentate, 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, l'importo che va rimborsato a Lottoitalia S.r.l. e posto a carico di A.D.M.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla citazione di cui in epigrafe, così decide:

- respinge la domanda della Procura;
- liquida le spese in € 5.945,55, oltre rimborso spese documentate, 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, in favore di Lottoitalia e a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ufficio dei monopoli per la Campania.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso nelle camere di consiglio in data 11 e 16 aprile 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)